

CREDITO FORMATIVO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Principi generali

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 323/1998 e del D.M. 49/2000 alle attività qualificate e documentate svolte dagli alunni potranno essere attribuiti crediti formativi se sussistono uno o più dei seguenti requisiti:

- dall'attività derivano competenze coerenti con il tipo di corso;
- le attività devono essere svolte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
- la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. Nel caso in cui lo studente svolga all'interno della scuola attività rivolte al sostegno di altri studenti o collabori con apporto personale significativo alla realizzazione di attività che abbiano rilevanza esterna esse rientrano a pieno titolo nelle attività di volontariato e di solidarietà, pertanto possono essere valutate i fini dell'attribuzione del credito formativo.

2. Tipologie di crediti formativi

In base alle varie esperienze i crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi:

- a. didattico-culturali
- b. sportivi
- c. di lavoro
- d. di volontariato
- e. di orientamento

I criteri adottati per procedere alla selezione ed accettazione del materiale presentato all'interno di ciascun gruppo sono i seguenti:

- documentazione precisa sull'esperienza condotta al di fuori della scuola, riportante l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza stessa, durate e tempi entro cui questa è avvenuta;
- risultati raggiunti.